

CCNL PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

21 LUGLIO 2016

CONFRONTO

CCNL FERDAT UNSIC, CONFIAL, CONSIL - CCNL FILCAMS CIGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL

PART-TIME

- Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:

CLAUSOLE FLESSIBILI	1,5 %	CLAUSOLE FLESSIBILI	1,5%
CLAUSOLE ELASTICHE	15%+1,5%	CLAUSOLE ELASTICHE:	15% 20% (PREAVVISO 2 GIONI)

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

I datori di lavoro possono assumere dipendenti con contratto a tempo determinato solo entro il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.	il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,.
---	---

FERIE

Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l'anno stesso di maturazione.	Il periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un periodo minimo continuativo feriale di 2 settimane.
--	---

MALATTIA

Le aziende integreranno senza carenza alcuna fino ad un massimo di sei mesi il trattamento economico percepito dagli operai ammalati, in base alle norme legislative in materia di assistenza malattia, con un importo giornaliero fino al raggiungimento del 100% della retribuzione normale.	Le aziende integreranno senza carenza alcuna fino ad un massimo di sei mesi il trattamento economico percepito dagli operai ammalati, in base alle norme legislative in materia di assistenza malattia, con un importo giornaliero fino al raggiungimento del 100% della retribuzione normale. Per gli operai ammalati aventi un'anzianità di oltre 5 anni compiuti, si prevede un trattamento economico pari al 50% della retribuzione normale fino ad ulteriori sei mesi di malattia.
--	--

13^a-14^a

Le Parti concordano in via eccezionale che le aziende rateizzino gli importi della 13 ^a e 14 ^a effettuandone il relativo pagamento entro 2 mesi dalla data prevista per l'erogazione	13a e 14a frazionabilità per piccole aziende.
--	---

CCNL FERDAT UNSIC, CONFIAL, CONSIL

PREMIO PRESENZE: Al fine di ridurre le assenze per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, viene riconosciuto, in via sperimentale, a ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00; pertanto, l'Azienda, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate. Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento. Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso. Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.